


NEWSLETTER



Anno 2018

3



Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane
Milano e Roma - tel. 02.72422.1 - www.unionefiduciaria.it

PRESIDENTE

Prof. Roberto Ruozzi

DIRETTORE GENERALE

Dott. Filippo Cappio

VICE DIRETTORI GENERALI

Dott. Lorenzo Sacchi

Dott. Maurizio Terreni

Avv. Fabrizio Vedana

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

servizilegali@unionefiduciaria.it



IN QUESTO NUMERO

- **MiFid 2: fiduciaria “out of scope”**
- **Conferimento di criptovalute nel capitale sociale: ammissibilità e problematiche**
- **Whistleblowing: maggiori tutele per i segnalanti con il nuovo Decreto Privacy 101/2018**
- **Puzzle GDPR: in vigore il pezzo mancante. Primo esame: positivo**
- **Novità in pillole**

**PERIODICO TRIMESTRALE
A CARATTERE GIURIDICO FISCALE**

Anno 2018 n.° 3

Direttore Responsabile:

Avv. Fabrizio Vedana

Editore:

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

Registrazione presso Tribunale di Milano
n° 584 del 22/9/2006

MiFid 2: fiduciaria “out of scope”

L'Italia con il D.Lgs. 129 del 3 agosto 2017 ha recepito la direttiva MiFid 2 recante disposizioni in materia di servizi di investimento e mercati degli strumenti finanziari.

Le modifiche introdotte dalla nuova disciplina riguardano direttamente solo gli intermediari abilitati alla prestazione di servizi di investimento (banche, SIM, SGR, ecc.) e non anche le società fiduciarie statiche, anche se iscritte alla sezione separata dell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

In altri termini, come chiarito anche da Assofiduciaria con propria circolare dell'11 dicembre 2017, il nuovo regime MiFid 2 e la sua implementazione riguarda esclusivamente gli intermediari abilitati ed il servizio di investimento da questi reso nei confronti del cliente finale, a prescindere dal fatto che il rapporto sia intestato o meno ad una società fiduciaria.

Tra le questioni più dibattute, anche nella vigenza della vecchia normativa (i.e. MiFid 1), vi sono, da un lato quella della profilazione della clientela e dall'altro quella della possibilità per la fiduciaria di rilasciare deleghe ad operare sul rapporto bancario.

Con riferimento al primo punto la nuova normativa MiFid 2 non cambia le regole applicate da Consob sin dal 1998 ed esplicitate nella comunicazione DI/98086703 del 4 novembre 1998. Il rapporto avente ad oggetto la prestazione di un servizio di investimento (gestione patrimoniale, raccolta ordini, negoziazione, ecc.)

non deve essere influenzato dal fatto che lo stesso risulti intestato alla società fiduciaria. La profilazione del cliente è riferita al cliente finale, ossia al fiduciante deve essere svolta dalla società fiduciaria secondo le istruzioni e la documentazione fornite dalla banca o dall'intermediario (sia esso italiano o estero); la società fiduciaria non ha il potere di scegliere come tale profilazione deve essere effettuata, tantomeno in casi particolari, come ad esempio quello in cui vi siano più fiducianti ed il conto risulti cointestato.

La società fiduciaria è responsabile solo della corretta e tempestiva trasmissione all'intermediario delle istruzioni ricevute dal fiduciante, a meno che quest'ultimo non abbia chiesto ed ottenuto di poter essere lui stesso delegato a



MiFid 2: fiduciaria “out of scope”

trasmettere tali istruzioni alla banca o all'intermediario.

Ciò che rileva è come viene impostata dalla banca o dall'intermediario la profilazione del cliente finale: se quest'ultimo opera direttamente in ragione della procura chiesta e poi rilasciatagli dalla fiduciaria, lo fa in quanto rappresentante della società fiduciaria.

Tema, quello del rilascio di procure, che pure è stato oggetto di un approfondito studio a cura dell'Assofiduciaria diffuso con circolare del 21 maggio 2015. Nel documento l'Associazione, dopo aver ricordato che la stessa Consob ha in più occasioni posto l'attenzione sull'importanza del principio di personalizzazione del rapporto tra il cliente finale (i.e. il fiduciante) e l'intermediario (i.e. la banca o l'intermediario abilitato a prestare i servizi di investimento), ricorda, in tal senso, la riduzione della distanza tra intermediario e fiduciante ottenibile attraverso il palesamento di quest'ultimo, per esempio, attraverso il rilascio di una procura che gli consenta di trasmettere direttamente ordini di acquisto e vendita all'intermediario.

Il rilascio di una procura, ricorda sempre Assofiduciaria, risulta anche compatibile con le disposizioni contenute nel D.M. 16/1/1995, disciplinante l'attività fiduciaria e con quelle contenute nel D.Lgs. 231/2007 recante norme in materia antiriciclaggio, sempre che la procura non risulti illimitata e consenta

quindi alla fiduciaria di assicurare un adeguato monitoraggio dell'operatività posta in essere dal fiduciante sia in termini di rischi di perdita potenziale (operazioni in derivati o a leva) sia in termini di possibili operazioni sospette di riciclaggio.

Può quindi affermarsi che, una volta caduto volontariamente per esplicita volontà del fiduciante il velo della riservatezza nei confronti dell'intermediario, il suo palesamento contrattuale come titolare effettivo e terzo beneficiario della relazione fiduciariamente detenuta consente, con ancora maggiore certezza, di assolvere ai requisiti di personalizzazione che Consob ed il MISE pongono come presupposto della possibilità per una fiduciaria statica di intestarsi simili relazioni.

Con l'emanazione della MiFid 2 non risultano essere intervenute modifiche all'assetto normativo sopra delineato con riguardo ai sopra citati aspetti.

*MiFid2.
Attenzione
alla profilatura
in presenza
di fiduciaria*

Conferimento di criptovalute nel capitale sociale: ammissibilità e problematiche

La sempre maggior diffusione a livello mondiale delle criptovalute è stata oggetto di ampio dibattito sotto ogni aspetto e - da ultimo - anche i Tribunali italiani sono intervenuti sull'argomento.

In particolare, il Tribunale di Brescia - sez. specializzata in materia di impresa (Decreto n. 7756 del 18/07/2018) ha espresso il proprio orientamento sui requisiti che devono soddisfare le monete virtuali per essere oggetto di conferimento nel capitale sociale.

Il caso

L'assemblea dei soci di una S.r.l. aveva deliberato un aumento del capitale sociale sino a Euro 1.410.000,00, liberato per Euro 714.000,00, mediante il conferimento in natura: un socio conferiva una collezione di quadri e un socio conferiva criptovalute.

Tuttavia, il Notaio aveva ritenuto la delibera *“non essere sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione”*, poiché le criptovalute, stante la loro volatilità *“non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto”*, né di valutare *“l'effettività del conferimento”*.

A seguito del diniego del Notaio di procedere all'iscrizione della predetta delibera nel Registro delle Imprese, la società proponeva ricorso avanti il Tribunale di Brescia.

L'inquadramento giuridico

Al fine di meglio comprendere il decreto in commento occorre, brevemente, comprendere la portata del secondo comma dell'articolo 2464 c.c., che prevede come: *“possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica”*.

I principi cardine in tema di conferimenti sono:

i) **effettivo valore economico del bene conferito** (è ormai pacifico sia in giurisprudenza che in dottrina come tale requisito sia da valutare come idoneità a rappresentare un valore non solo per i soci, ma anche per i terzi e dunque misurabile secondo parametri oggettivi);

ii) **l'effettiva acquisizione del conferimento** (nel caso delle valute virtuali, la consegna del bene avviene mediante la comunicazione della private-key, ossia la firma digitale che autorizza le transazioni in criptovalute e delle credenziali al destinatario);

iii) **l'idoneità del bene conferito ad essere oggetto di forme di esecuzione forzata.**

Il postulato di tali principi, come vedremo nella pronuncia in esame, è basato dalla c.d. funzione “storica” del capitale sociale, in un'ottica di garanzia nei confronti dei creditori.

Le criptovalute sono rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un'autorità pubblica [...]; non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica

Conferimento di criptovalute nel capitale sociale: ammissibilità e problematiche

Ai fini di una completa comprensione della pronuncia, si ricordi come ai sensi dell'art. 2465 c.c. sia possibile per il socio conferire beni in natura, a condizione che presenti una relazione giurata rilasciata da un revisore legale. Tanto premesso, è utile ricordare che le criptovalute o valute virtuali sono state definite nella comunicazione di Banca d'Italia del 30 gennaio 2015 come **“rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un'autorità pubblica.**

Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Le VV non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica” (quest'ultima disciplinata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/110/CE).

La decisione del Tribunale di Brescia

In *primis*, nell'affrontare il ricorso, i Giudici bresciani hanno precisato come *“non è in discussione l' idoneità della categoria di beni rappresentata dalle c.d. criptovalute a costituire elemento attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l., bensì se il bene concretamente conferito nel caso di specie (la valuta denominata ***) soddisfi il requisito di cui all'art. 2464, comma secondo, c.c.”*.

Tale affermazione non è di poco conto, non solo perché ci fornisce una chiave di lettura del Decreto (il Tribunale non si è interrogato sulla natura giuridica delle criptovalute), bensì perché sembrerebbe, indirettamente, che le valute virtuali possano essere idonee ad essere conferite nel capitale sociale (si noti, infatti, che già il Notaio aveva avallato l'operazione).

Nel caso di specie, tuttavia, le criptovalute apportate dal socio non



Conferimento di criptovalute nel capitale sociale: ammissibilità e problematiche

integravano i requisiti di legge sopra esposti.

Il Collegio osserva, in primo luogo, come il requisito dell'idoneità della valuta virtuale ad essere oggetto di valutazione abbia come corollario la concreta esistenza di un mercato del bene che incida sul grado di liquidità del bene stesso e, pertanto, sulla velocità di trasformazione del bene in denaro.

Tale presupposto non sussiste nel caso in esame.

Dalla perizia depositata dai soci e nel corso del procedimento, è emerso come la valuta virtuale in oggetto non era presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute o tra criptovalute e monete aventi corso legale.

Ne consegue, quindi, *“l'impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato”*.

L'unico “mercato” era costituito da una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi riconducibile ai medesimi soggetti

ideatori della valuta virtuale, nel cui ambito funge da mezzo di pagamento. Secondo il Tribunale *“ne deriva, dunque, un carattere prima facie autoreferenziale dell'elemento attivo conferito, incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui deve essere dotata una moneta virtuale che aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato”*.

In secondo luogo, la verifica del valore della criptovaluta deve svolgersi sulla base di parametri atti a ottenere un effetto di *“stabilizzazione del prezzo”*, parametri che la perizia di stima depositata dai soci non ha preso in esame, limitandosi quest'ultima a riportare l'ultimo valore disponibile registrato nelle quotazioni dell'unica piattaforma di scambio della criptovaluta.

Il Collegio, infine, ha esaminato - con riferimento più in generale al bene giuridico criptovaluta - l'idoneità del predetto bene a essere oggetto di aggressione da parte dei creditori, ossia l'idoneità ad essere oggetto di forme di esecuzione forzata.

Il problema non è di poco conto se si pensa che l'eventuale pignoramento di criptovalute senza la collaborazione del soggetto pignorato non è di facile realizzo. Quest'ultimo, infatti, è il solo soggetto che conosce la *private-key* e potrebbe rifiutarsi di comunicarla.

Tale aspetto non viene trascurato dai Giudici bresciani i quali evidenziano

Non è in discussione la natura giuridica delle criptovalute e, in astratto, l'idoneità delle stesse ad essere oggetto di conferimento, bensì l'idoneità concreta della valuta virtuale utilizzata nel caso di specie, ignota per ragioni di riservatezza



Conferimento di criptovalute nel capitale sociale: ammissibilità e problematiche

come la perizia di stima ometta il “riferimento alle modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta oggetto di conferimento, profilo da ritenere decisamente rilevante nella fattispecie, alla luce della notoria esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l’appropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore”.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il Tribunale (esaminando per la prima volta alcuni criteri generali per la valutazione economica delle criptovalute) non ritiene sussistenti nel caso di specie i presupposti per la concessione del provvedimento richiesto, affermando l’impossibilità per le criptovalute ancora in fase sostanzialmente embrionale, che non siano presenti in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute, ovvero tra

criptovalute e monete aventi corso legale, di essere oggetto di conferimento.

Conclusioni

Il decreto in esame si rivela interessante in quanto costituisce un’apertura al riconoscimento delle criptovalute al concorrere di determinate circostanze, quali entità conferibili ai sensi dell’articolo 2464 c.c..

Cosa sarebbe successo se l’aumento di capitale fosse stato effettuato con apporto ad esempio di *bitcoin* o *ethereum*?

È, dunque, fondamentale che la perizia di stima sia accurata e che contenga tutti gli elementi necessari per effettuare una valutazione completa delle criptovalute da conferire.

Rimane comunque aperta la questione circa la pignorabilità dei suddetti beni.



Whistleblowing: maggiori tutele per i segnalanti con il nuovo Decreto Privacy 101/2018

Nell'ambito della pubblicazione del Decreto 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Privacy (UE) 2016/679, è stato tra l'altro regolamentato l'accesso ai dati personali contenuti o connessi alle segnalazioni di violazioni o illeciti (*whistleblowing*).

L'accesso a tali dati può da oggi avvenire solo se vengono garantite specifiche misure di sicurezza o con l'autorizzazione del Garante Privacy.

In particolare, tra le novità di maggior rilievo introdotte dal citato Decreto 101/2018, si evidenzia l'art. 2-undecies (titolato "*Limitazione ai diritti dell'interessato*") il quale prevede la limitazione dei diritti dell'interessato, qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto, tra l'altro:

- agli interessati tutelati in base alle disposizioni antiriciclaggio;
- alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della Legge 30 novembre 2017 n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Nello specifico, il comma 3 del predetto art. 2-undecies, disciplina più nel dettaglio le modalità con le quali i diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso, rettifica, di cancellazione e di oblio, di limitazione, di portabilità e di opposizione al

trattamento del dato) potranno essere esercitati dal soggetto interessato e richiede il rispetto delle misure di tutela della riservatezza specificamente previste dalle rispettive normative (D.Lgs. 231/2007 con riguardo all'antiriciclaggio e 179/2017 per quanto concerne il *whistleblowing*).

L'esercizio dei diritti citati può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o anche escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata.

Limitato il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato

Garantite le misure di tutela della riservatezza previste dalla normativa whistleblowing



Puzzle GDPR: in vigore il pezzo mancante. Primo esame: positivo.

Ci siamo! Ha visto finalmente la luce l'atteso Decreto di cosiddetta armonizzazione.

In G.U. è comparso il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 contenente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" che ha armonizzato ed integrato il più famoso Codice Privacy rispetto al cd. GDPR, ormai noto.

Meritevoli di evidenza i seguenti temi:

- ridenominazione del Codice Privacy (e connesse modifiche relative alla struttura);
- limitazioni ai diritti dell'interessato anche attraverso la limitazione all'esercizio dei diritti qualora dall'esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto a tassative fattispecie (si veda articolo precedente sul Whistleblowing);
- disposizioni ad hoc connesse agli interessati persone decedute/ minori/ candidati;
- formalizzazione del ruolo dei soggetti autorizzati/designati al trattamento dei dati nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare o del responsabile;
- archiviazione dei "famosi" ricorsi al Garante sostituiti dai reclami;

- ridefinizione del sistema sanzionatorio: definizione agevolata delle violazioni e disposizioni transitorie e finali che lasciano margine per i primi otto mesi "all'attenuante connessa alla fase di prima applicazione".

Il Decreto, in vigore dal 19 settembre, per raggiungere l'obiettivo previsto (coordinamento ed integrazione con i desiderata del GDPR) attende la pseudo "autovalutazione" da effettuarsi ad opera del Garante in merito alle autorizzazioni generali dal medesimo adottate ed ai cosiddetti "affari progressi". Tutto quanto sopra deve essere letto alla luce dei contenuti riportati nel "piano ispettivo del Garante" relativo al secondo semestre 2018 pubblicato sul relativo sito (focus di "indagine": registro dei trattamenti, data breach e ambito informative/consensi).

*Sanzioni: non tutto è perduto!
Ispezioni: il Garante ha pubblicato il piano ispettivo*

Abrogato il più famoso Allegato B connesso alle misure minime di sicurezza



Novità in pillole

CONSIGLIO DEI MINISTRI: APPROVATO IL NUOVO DECRETO ANTICORRUZIONE

Lo scorso 6 settembre 2018, il Governo ha approvato un disegno di Legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

Più nel dettaglio, la prima parte del richiamato disegno di Legge, apporta modifiche alle norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ed è finalizzato a potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione.

In sintonia con alcune raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il disegno di Legge prevede tra l'altro:

- l'innalzamento delle pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, con il minimo della pena che passa da uno a tre anni e il massimo da sei a otto anni di reclusione;
- l'introduzione del divieto per i condannati per reati di corruzione di contrattare con la pubblica amministrazione (cosiddetto "Daspo per i corrotti") da un minimo di cinque fino a una interdizione a vita, non revocabile per almeno dodici anni neppure in caso di riabilitazione;

- la possibilità di utilizzare anche per i reati di corruzione la figura dell'Agente sotto copertura;
- l'introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato ed individuare eventuali responsabili;
- la confisca dei beni anche nel caso di amnistia o prescrizione intervenuta in gradi successivi al primo.

FONDI IMMOBILIARI A SENTENZA

Il tema della soggettività giuridica dei fondi immobiliari è al centro del dibattito per i rilevanti risvolti in termini di tassazione delle operazioni poste in essere dagli stessi fondi. Fino al 2016, la Cassazione e la Giurisprudenza di merito aderivano all'indirizzo che prende le mosse dalla pronuncia 16605/2010 della stessa Cassazione.

In tale sentenza, i Giudici consideravano il fondo come mero patrimonio separato della società di gestione del risparmio (Sgr) che lo gestisce, senza che potesse essere qualificato come autonomo soggetto di diritto.

Il fondo sarebbe quindi considerato soggetto incapace di essere titolare di rapporti giuridici, con la conseguenza che nelle operazioni di acquisto di immobili nell'interesse del fondo questi avrebbero dovuto essere "intestati" formalmente alla Sgr.

Il punto è che gli effetti di tale

Novità in pillole

qualificazione non sembrano esaurirsi qui, ma conducono a risultati paradossali. In realtà, è lo stesso dettato normativo a deporre invece per la soggettività del fondo e, quindi, per il superamento della posizione di Cassazione e Giurisprudenza di merito. In particolare, secondo l'articolo 36, comma 4, del TUF, ciascun fondo di investimento (o ciascun comparto dello stesso fondo) costituisce patrimonio autonomo, distinto da quello della Sgr e dei partecipanti, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società.

Ci sono delle analogie con quanto accade per i trust, che non si qualificano come soggetti di diritto, ma che possono essere titolari e intestatari di un proprio patrimonio, autonomo rispetto a quello del trustee e dei beneficiari.

L'autonomia patrimoniale del fondo è stata, peraltro, affermata dal Tribunale di Milano (nella sentenza n. 7232/2016), che ha riconosciuto "autonomia

patrimoniale - dunque capacità di essere titolare di diritti sostanziali e processuali - ai fondi comuni di investimento".

Con la conseguenza che, nel caso analizzato dal Tribunale, "posto che il fondo comune d'investimento ha autonomia propria, in caso di sostituzione di una società di gestione del risparmio assoggettata a commissariamento con altra società di gestione, non si determina un trasferimento delle azioni incluse nel patrimonio del fondo stesso". Da ciò dovrebbe discendere che le operazioni immobiliari tra fondi diversi, anche se gestiti dalla medesima Sgr, vanno considerate come atti di trasferimento immobiliare soggetti alle ordinarie regole ai fini Iva e imposte indirette (con le agevolazioni applicabili).

IVASS: REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

In data 2 agosto 2018 l'IVASS ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il Regolamento n. 40 avente ad oggetto talune disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Codice delle Assicurazioni Private - CAP (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Tale Regolamento disciplina in maniera unitaria l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta in conformità a quanto disposto dall'articolo 106 del CAP e in attuazione della



Novità in pillole

Direttiva IDD (Direttiva UE n. 2016/97 - *Insurance Distribution Directive*), completando in tal modo il quadro normativo implementato nella normativa primaria.

Assieme al recepimento delle novità contenute nella IDD, il Regolamento in questione intende inoltre razionalizzare il frammentato quadro vigente e incorporare esigenze di digitalizzazione e di semplificazione, nonché di maggiore fruibilità dell'impianto normativo.

Nello specifico il Regolamento in parola interviene disciplinando le seguenti aree:

- **requisiti di accesso e di esercizio dell'attività di distribuzione**, con particolare riferimento ai requisiti di registrazione degli intermediari, di esercizio dell'attività da parte degli addetti alla distribuzione all'interno dei locali degli intermediari, dei dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione e degli addetti del call center delle imprese e degli intermediari;
- **formazione e aggiornamento professionale**, in relazione a cui, oltre all'aggiornamento e all'estensione delle norme già previste dal Regolamento IVASS n. 6/2014 ai dipendenti delle imprese e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, vengono adeguate le materie oggetto di formazione e aggiornamento in conformità ai nuovi requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale previsti nell'Allegato I alla IDD;
- **regole di comportamento e di informativa precontrattuale**, con l'aggiornamento della relativa disciplina e l'estensione anche alle imprese di assicurazione che esercitano direttamente l'attività di distribuzione;
- **promozione e il collocamento di contratti di assicurazione** mediante tecniche di comunicazione a distanza, integrando le previgenti disposizioni del Regolamento ISVAP n. 34/2010 e disciplinando, in particolare, l'esercizio dell'attività di distribuzione attraverso siti internet, inclusi i siti comparativi e i profili di social network ed eventuali applicazioni.

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2018. Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23 febbraio 2019.

HOME BANKING ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSA (ART. 2050 C.C.)

Si riporta l'interessante decisione della Corte di Cassazione (ordinanza 12 aprile 2018, n. 9158) secondo cui *"in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile*

Novità in pillole

ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.

Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950)".

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario, quindi, ha l'obbligo di adottare degli accorgimenti adeguati a prevenire l'illecita captazione di dati, onde evitare accessi non autorizzati, non rispondendo del danno patito dal cliente, solo qualora dimostri che il fatto sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.

POLIZZE UNIT LINKED IMPIGNORABILI

Inefficace il pignoramento dei crediti derivanti da polizze assicurative unit linked.

Lo ha stabilito il Tribunale di Brescia con sentenza del 13 giugno 2018.

Anche le polizze di ramo III unit linked, caratterizzate dal fatto che il loro rendimento dipende dall'andamento dell'investimento sottostante in quote di OICR o fondi interni, rientrano a

pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita.

Depongono, in tal senso, numerosi riferimenti normativi, a cominciare dal Regolamento UE n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiavi per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. Regolamento PRIIP), che all'art. 4 definisce "prodotto di investimento assicurativo un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle luttuazioni del mercato".

Alla luce di quanto sopra, secondo il tribunale bresciano, non sussistono ragioni per escludere l'applicabilità alla polizza in esame dell'articolo 1923 c.c., la cui ratio consiste nel favor legislativo per gli investimenti privati con finalità assicurativa e lato sensu previdenziale (cfr. Cassazione Civile, S.U.

31 marzo 2008, n. 8271), è pienamente estendibile al prodotto in questione che mira al perseguimento di obiettivi analoghi.

**Insurance
Policy**



PUBBLICAZIONI

**Il Trust: cos'è,
come funziona,
a chi può servire**
di Fabrizio Vedana
Edito da
Unione Fiduciaria S.p.A.



**Whistleblowing: come
pubblico e privato
rafforzano i sistemi
anticorruzione**
di Autori vari tra cui
Fabrizio Vedana
Marcello Fumagalli
Michelangelo Gendusa
Edito da Altalex



**Vademecum del
Contribuente 2019**
a cura di Paolo Dubini
Edito da
Unione Fiduciaria S.p.A.



**Per informazioni - acquisti:
Cinzia Carabelli
02 72 422 252 ccarabelli@unionefiduciaria.it**

Unione Fiduciaria si rende inoltre disponibile ad organizzare specifici eventi, convegni o corsi di formazione in aula su antiriciclaggio, 231, normativa bancaria e finanziaria, strumenti di tutela del patrimonio.

19 ottobre 2018 - 14 dicembre 2018
Wealth management - Percorso formativo
Milano - Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5

25 ottobre 2018
**Il mercato del private insurance post IDD:
una rivoluzione in corso**
Milano - Sheraton Diana Majestic Viale Piave, 42

24 ottobre 2018
9° Salone Antiriciclaggio
Roma - Roma Eventi, Piazza di Spagna Via Alibert, 5/a


7 e 8 novembre 2018
**L'evoluzione della normativa antiriciclaggio
per banche e intermediari finanziari**
Roma Marriott Grand Hotel Flora Via V. Veneto, 191

20 novembre 2018
Blockchain, big data
Milano - UNA Hotel Century Via Fabio Filzi, 25/b

30 novembre 2018
**Whistleblowing Forum - Tutela dell'azienda
e lotta alla corruzione**
Milano - Sede Gruppo 24 Ore Via Monte Rosa, 91

INFORMAZIONI SUI CONVEGNI

**Per informazioni: 02 72 422 252
Cinzia Carabelli, ccarabelli@unionefiduciaria.it
e www.unionefiduciaria.it (sezione eventi)**



In copertina particolare del mosaico romano sito in Milano
Palazzo Majnoni d'Intignano sede di Unione Fiduciaria